



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

U.O. Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati

Palazzo CEDIR – Corpo H – Piano 1° - Tel. 0965362975 - Fax 0965331067

Prot. nr. 185407 del 27 ottobre 2009

Gent.mi Sigg.ri Presidenti

Società Controllate e Collegate al Comune
di Reggio Calabria:

FATA MORGANA S.p.A.

LEONIA S.p.A.

MULTISERVIZI RC S.p.A.

RE.CA.S.I. S.p.A.

RE.G.E.S. S.p.A.

Gent.mo Sig. Amministratore Unico

ATAM S.p.A.

Gent.mi Sigg.ri Amministratori Delegati

Società Controllate e Collegate al Comune
di Reggio Calabria:

FATA MORGANA S.p.A.

LEONIA S.p.A.

MULTISERVIZI RC S.p.A.

RE.CA.S.I. S.p.A.

RE.G.E.S. S.p.A.

Gent.mi Sigg.ri Presidenti Collegio dei
Revisori

Società Controllate e Collegate al Comune
di Reggio Calabria:

ATAM S.p.A.

FATA MORGANA S.p.A.

LEONIA S.p.A.

MULTISERVIZI RC S.p.A.

RE.CA.S.I. S.p.A.

RE.G.E.S. S.p.A.

LORO SEDI

**Oggetto: Notificazione o accettazione di
cessione del credito derivante da contratto di
servizi (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art.
115, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999): Adempimenti.**

In premessa deve precisarsi che la presente disposizione dirigenziale risponde al più generale quadro della normativa inerente ai pagamenti disposti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, quale, la disciplina recata dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata, nonché, si adegua al dettato del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009, recante *"Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione dei crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi"*, pubblicato in data 9 luglio 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 157.

In linea con lo spirito della più recente normativa in materia di facilitazioni all'accesso al credito delle imprese (basti considerare, in proposito, le disposizioni recate dal decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed in sintonia con il precipuo interesse alla riscossione dei crediti erariali, quindi, si esamineranno, di seguito, gli effetti che producono nei confronti della Pubblica Amministrazione la notificazione o l'accettazione della cessione del credito derivante da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

1. Più in particolare è intenzione di chi scrive regolare, con il presente atto, sulla scorta del contenuto dell'articolo 117, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, la materia della cessione dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, precisandone la forma dei contenuti e la tempistica.
2. In premessa, quanto alla forma dell'atto, si specifica che non potrà essere concessa alcuna deroga a quanto già richiede la normativa vigente, ovvero la cessione di credito dovrà recare la forma dell'**atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata dalla Società cedente alla scrivente U.O., in qualità di debitore, ove il contratto si riferisca ai servizi regolarmente contrattualizzati ed esternalizzati.**
3. **Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;**
4. Soltanto le previste e citate forme, potranno essere prese in considerazione dagli Uffici dello scrivente e soltanto esse stesse potranno essere efficaci ed opponibili nei confronti dell'Ente sempre che la U.O. dello scrivente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi alla Società cedente e al cessionario entro trentacinque giorni dalla notifica della cessione, termine questo ridotto di dieci giorni rispetto a quanto previsto temporalmente nella legislazione vigente.
5. L'U.O., quindi, all'atto della notificazione della cessione del credito, s'impegna ad effettuare, nei venti giorni successivi, riducendone la tempistica rispetto a quanto previsto, la verifica ai sensi dell'articolo 48-bis in capo al soggetto cedente;
6. A tal fine, sarà cura dello stesso soggetto cedente fornire esplicito consenso ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003 allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di "inadempienza", di rifiutare la cessione del credito.
7. **Tale consenso – che potrà essere formulato secondo il fac-simile unito alla presente disposizione dirigenziale (Allegato 1) – si ritiene vada fornito, in quanto, a ben vedere, la verifica è effettuata in un momento temporalmente anche molto distante dal correlato pagamento, per cui, a rigore, la situazione non è esattamente inquadrabile nella fattispecie delineata dall'articolo 48-bis.**
8. Va da sé che l'omesso consenso del cedente alla verifica in discorso – e la conseguente sostanziale impossibilità per gli uffici dell'U.O. di effettuare immediatamente la stessa – ovvero la rilevazione di una situazione di "inadempienza", implicano l'effettuazione della verifica nei confronti del cedente all'atto del successivo pagamento.
9. Peraltro, la suddetta verifica, in caso di riscontrata inadempienza, non produrrà l'attivazione da parte dell'agente della riscossione delle procedure previste per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permetterà agli uffici della U.O. debitrice di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata.
10. Diversamente, qualora il cedente sia risultato 'non inadempiente', gli Uffici della U.O. debitrice comunicheranno al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito, con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare, in occasione del pagamento, eccezioni connesse alla situazione del cedente.
11. Appare, poi, chiaro che, nel caso in cui gli Uffici della U.O. debitrice abbiano manifestato il proprio consenso alla cessione del credito – in quanto il cedente è risultato "non inadempiente" – il controllo ex articolo 48-bis andrà effettuato nei confronti del solo cessionario.

12. In definitiva, va sottolineato, comunque, come soltanto l'avvenuta rilevazione della assenza di inadempimenti a carico del cedente, ancorché effettuata al momento della notifica della cessione, legittima l'esclusione dello stesso cedente dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento.

Si fa presente, anche, che con analogo e successivo atto, si disciplineranno le procedure previste ed implementate dalla U.O. dello scrivente con riguardo alla materia: "certificazione del credito", ai sensi dell'art.9, comma 3bis, convertito con modificazione, della legge 28 gennaio 2009, nr.2.

La presente disposizione, comprensiva di documento allegato sub 1 è possibile scaricarla dal sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo URL:

<http://www.comune.reggio-calabria.it/online/Home/AreeTematiche/Societamisteepartecipate/articolo104522.html>

La normativa citata invece è rinvenibile presso: <http://www.comune.reggio-calabria.it/online/Home/AreeTematiche/Societamisteepartecipate/articolo104521.html>

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Igor Pionni

